



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

[www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it](http://www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it)

[segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it](mailto:segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it)

PEC: [comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it)

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0004978

Costigliole Saluzzo, 26/06/2024

**OGGETTO: Ordinanza n. 22 - ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VITTORIO VENETO PER II° MOTOINCONTRO VALLI SALUZZESI**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** che nella giornata di domenica 30 giugno transiterà presso questo Comune la gara ciclistica denominata "LA GRANFONDO FAUSTO COPPI", con i corridori che arrivando da Busca transiteranno nella via del centro del paese in senso contrario di marcia;

**Considerato** che nella stessa giornata, ma non in concomitanza di orario, si terrà in questo Comune la manifestazione denominata "II° Motoincontro Valli Saluzzesi", e per l'occasione il tratto di strada interessato tra l'intersezione con Via Savigliano e Via Villafalletto sarà sede della sfilata e di alcune bancarelle;

**Vista** l'Ordinanza n° 445/2024 emessa dalla Provincia di Cuneo, con la quale viene istituita la temporanea chiusura al transito veicolare lungo la strada Provinciale n° 589 nell'abitato di Costigliole Saluzzo in Via Vittorio Veneto, e più precisamente nel tratto di strada compreso tra l'intersezione di Via Savigliano S.P. 156 con Via Villafalletto S.P. 169 dalle ore 08:30 alle 18:30;

**Ritenuto opportuno** vietare la sosta dei veicoli nella strada in questione al fine di permettere e garantire un sicuro e regolare svolgimento delle manifestazioni di cui sopra;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Visti** gli art. 5 e 7 del nuovo Codice della strada emanato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

**Per i motivi sopra in premessa la seguente variazione alla disciplina veicolare:**

**il giorno domenica 24 giugno 2024 dalle ore 07.00 alle ore 18.30 è vietata la sosta con rimozione forzata in via Vittorio Veneto SP589 nel tratto di strada compreso tra l'intersezione di via Savigliano SP156 e Via Villafalletto SP169.**

## DISPONE

-Che venga utilizzata segnaletica stradale conforme alle caratteristiche previste, inoltre dovrà essere correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura dell'Uff. Tecnico comunale in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto previsto dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 – D.P.R. 16/12/1992, n. 495).

- Che vengano posizionati gli appositi segnali;
- Che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti Enti:
  - Prefettura di Cuneo
  - Questura di Cuneo
  - Centrale operativa 112
  - Comando Stazione Carabinieri di Costigliole Saluzzo
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

## **AVVERTE**

Nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

Che alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza consegue la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.21 del Nuovo Codice della Strada nonché le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in materia di lavori stradali.

L'ufficio Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, ognuno per quanto di competenza sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Il transito sarà consentito, nei limiti della percorribilità, ai mezzi pubblici di soccorso.

Che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio, il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

1. Al ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n.285/92;
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR, entro i termini previsti dal D.Lgs n. 104/10;
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'installazione della segnaletica stradale;

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MONDINO Dott.Dario  
(documento firmato digitalmente)